NOTA DI ORIENTAMENTO (11 APRILE 2014)
IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, CONSIGLI COMUNALI E GIUNTE COMUNALI

CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE ("DELRIO") 7 APRILE 2014, N. 56 - GU N.81-7 APRILE 2014

Si richiama, infine, l'attenzione alla pubblicazione n.5 del Ministero dell'Interno

(http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_09_ATT00029.pdf)

LEGGE N. 56/2014, COMMI:

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro »;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

A. Composizione liste elettorali

A.1 Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 71 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) come modificato dall'art. 2.1 della legge n. 215/2012 (in tema di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive)

- è previsto il solo principio che "*nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi*" senza prevedere una quota massima per genere; (artt. 1 e 2 della legge 215/2012)
- per l'elettore è possibile esprimere una sola preferenza;
- per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai ¾ (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi*) e quindi da almeno 7 candidati e non più di 10;
- per i comuni con popolazione da 3.001 e fino a 5.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai ¾ (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi*) e quindi da almeno 9 candidati e non più di 12.

A.2. Per i Comuni con popolazione da 5.001 e fino a 15.000 abitanti (art. 71 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) come modificato dall'art. 2.1 della legge n. 215/2012 (in tema di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive)

- è previsto che nelle liste dei candidati venga assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e nessuno di essi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi; (art.2 della legge 215/2012)
- ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della lista stessa, pena l'annullamento della seconda preferenza;
- per i comuni con popolazione da 5.001 e fino a 10.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non

inferiore ai ¾ (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi*) e quindi da almeno 9 candidati e non più di 12;

- per i comuni con popolazione da 10.001 e fino a 15.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai ¾ (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi*) e quindi da almeno 12 candidati e non più di 16.

N.B.: Si segnala, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la disposizione di cui all'art. 71, comma 10, del T.U.E.L. secondo la quale "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla".

A.3. Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 73 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) come modificato dall'art. 2.1 della legge n. 215/2012 (in tema di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive

- è previsto che nelle liste dei candidati venga assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e nessuno di essi può essere rappresentato in misura superiore a 2/3, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi pena cancellazione da parte della commissione elettorale dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi; qualora ciò fosse numericamente impossibile la lista sarà ricusata;
- ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
- per i comuni con popolazione da 15.001 e fino a 30.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non

inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) e quindi da almeno 11 candidati e non più di 16;

- per i comuni con popolazione da 30.001 e fino a 100.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) e quindi da almeno 16 candidati e non più di 24;
- per i comuni con popolazione da 100.001 e fino a 250.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) e quindi da almeno 21 candidati e non più di 32;
- per i comuni con popolazione da 250.001 e fino a 500.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) e quindi da almeno 24 candidati e non più di 36;
- per i comuni con popolazione da 500.001 e fino a 1.000.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) e quindi da almeno 27 candidati e non più di 40;
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) e quindi da almeno 32 candidati e non più di 48;

B. Composizione Consiglio Comunale

B.1 Per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (art. 16, comma 17, D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011 come modificato dalla legge n. 56/2014)

Premessa: il comma 135 della legge n. 56/2014 ha modificato il numero dei consiglieri comunali per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo l'elencazione che segue; è stato previsto altresì che i comuni interessati

da tali modifiche provvedano, prima di applicare tale norma, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi allo status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente. A tal fine, dal resoconto del dibattito parlamentare del 1 aprile 2014 si evince che sarà emanata una circolare del Ministro dell'Interno che chiarirà che le indennità a favore dei consiglieri saranno proporzionalmente ridotte al fine di garantire che, a fronte dell'aumento del numero dei consiglieri stessi, non ci siano oneri aggiuntivi per i comuni. E' stato inoltre chiarito che il comma 135 stabilisce per legge con chiarezza il nuovo numero dei consiglieri comunali e che non è posto in relazione alla delibera ma sarà vigente con l'entrata in vigore della legge.

- per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 10 consiglieri comunali;
- per i Comuni con popolazione da 3.001 e fino 10.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 12 consiglieri comunali;

B.2 Per i Comuni con popolazione da 10.001 e oltre 1.000.000 (art. 37 del TUEL come integrato dall'art. 2, comma 183, della Legge n. 191/2009 e s.m.i.)

- per i Comuni con popolazione da 10.001 e fino 30.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 16 consiglieri comunali;
- per i Comuni con popolazione da 30.001 e fino 100.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 24 consiglieri comunali;
- per i Comuni con popolazione da 100.001 e fino 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 32 consiglieri comunali;
- per i Comuni con popolazione da 250.001 e fino 500.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 36 consiglieri comunali;
- per i Comuni con popolazione da 500.001 e fino a 1.000.000 abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 40 consiglieri comunali;
- per i Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco da 48 consiglieri comunali.

C. Composizione Giunta Comunale

Premessa:

- **Parità di genere:** il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. prevede che "*gli statuti comunali … stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna … e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte…* (art. 6)", "*Il sindaco … nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco …, e ne* (dà) *comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione* (art. 46.2)" ; "*Gli statuti, …, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi* (art. 47.2)". Il comma 137, della legge n. 56/2014 ha previsto che "*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico*".
  Pertanto, per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti, non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, con la precisazione che esiste giurisprudenza amministrativa che afferma che le norme dettate dai citati articoli 6, 46 e 47 del T.U. degli Enti Locali non devono essere considerate norme di valore programmatico ma precettive, ciò anche nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione italiana che sancisce proprio il principio generale delle pari opportunità.
  Per quanto riguarda, invece, i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti la legge 56/2014 prevede una percentuale precisa a garanzia della parità di genere - per le Giunte - pari al 40%.

C.1 Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 ab. (art.6,47,64 TUEL; art. 16, comma 17 del dl 138/2011; art. 2, comma 185 Legge n. 191/2009 e smi)

Per i Comuni con popolazione **fino a 15.000 abitanti gli assessori nominati dal Sindaco possono essere anche esterni al Consiglio comunale se previsto dallo Statuto**.

- per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 3.001 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

In questi casi il comma 136 prevede che i comuni interessati da tale modifica provvedano, prima di applicare tale norma, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi allo status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente.

- per i comuni con popolazione superiore a 10.001 e fino a 15.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);

Per i Comuni con popolazione **fino a 15.000 abitanti gli assessori nominati dal Sindaco possono essere anche esterni al Consiglio comunale se previsto dallo Statuto**.

C.2 Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 6, 47, 64 TUEL e art. 2, comma 185, della Legge n. 191/2009)

Per i Comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti gli assessori non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio comunale**.

- per i comuni con popolazione superiore a 15.001 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 30.001 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 100.001 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 250.001 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 500.001 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).

Si ricorda, infine, il comma 138 della legge n. 56/2014 che ha previsto che per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del T.U. degli enti locali che prevedono la possibilità di rielezione del sindaco e del presidente della provincia solo per due mandati consecutivi. La nuova norma consente, quindi, un terzo mandato consecutivo per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

POPOLAZIONE (1)	N. CONSIGLIERI DA ELEGGERE E N. MASSIMO DEI CANDIDATI DI LISTA DETERMINATO PER LEGGE (OLTRE AL SINDACO)	NUMERO MINIMO DI CANDIDATI PER LISTA CON ARROTONDAMENTO (OLTRE AL SINDACO) (2)	QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI PER LISTA (3)		QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI PER LISTA(3)		NUMERO MASSIMO STABILITO PER LEGGE DI ASSESSORI
			2/3	1/3	2/3	1/3	
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10	7 (3/4 del n. max da eleggere)	non è prevista una quota di genere		non è prevista una quota di genere		2 (anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo Statuto)
comuni con popolazione tra 3.001 e fino a 5.000 abitanti	12	9 (3/4 del n. max da eleggere)	non è prevista una quota di genere		non è prevista una quota di genere		4 (anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo Statuto) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione tra 5.001 e fino a 10.000 abitanti	12	9 (3/4 del n. max da eleggere)	8	4	6	3	4 (anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo Statuto) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione tra 10.001 e fino a 15.000 abitanti	16	12 (3/4 del n. max da eleggere)	11	5	8	4	5 (anche esterni al consiglio comunale se previsto dallo Statuto) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione tra 15.001 e fino a 30.000 abitanti	16	11 (2/3 del n. max da eleggere)	11	5	7	4	5 (esterni al Consiglio Comunale) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione tra 30.001 e fino a 100.000 abitanti	24	16 (2/3 del n. max da eleggere)	16	8	11	5	7 (esterni al Consiglio Comunale) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico

POPOLAZIONE (1)	N. CONSIGLIERI DA ELEGGERE E N. MASSIMO DEI CANDIDATI DI LISTA DETERMINATO PER LEGGE (OLTRE AL SINDACO)	NUMERO MINIMO DI CANDIDATI PER LISTA CON ARROTONDAMENTO (OLTRE AL SINDACO) (2)	QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI PER LISTA (3)		QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI PER LISTA (3)		NUMERO MASSIMO STABILITO PER LEGGE DI ASSESSORI
			2/3	1/3	2/3	1/3	
comuni con popolazione tra 100.001 e fino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia con popolazione anche inferiore	32	21 (2/3 del n. max da eleggere)	21	11	14	7	9 (esterni al Consiglio Comunale) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione tra 250.001 e fino a 500.000 abitanti	36	24 (2/3 del n. max da eleggere)	24	12	16	8	10 (esterni al Consiglio Comunale) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione tra 500.001 e fino a 1.000.000 abitanti	40	27 (2/3 del n. max da eleggere)	27	13	18	9	11 (esterni al Consiglio Comunale) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico
comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	32 (2/3 del n. max da eleggere)	32	16	21	11	12 (esterni al Consiglio Comunale) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico

(1) La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
(2) Per il conteggio del numero minimo dei candidati le cifre decimali sono sempre arrotondate all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi. (* come da applicazione interpretativa del Ministero Interno - con pubblicazione n. 5/2014 - della Sentenza Tar Piemonte 2° Sezione 7 maggio 2013).
(3) Nel conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore soltanto la quota che presenti la cifra decimale superiore a 50 centesimi.